

Associazione GIANT TREES FOUNDATION - ODV

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/03/2022

Il giorno 22/03/2022 alle ore 09.30, si è riunita in Tarcento (UD), presso la sede associativa sita in Via Pontebbana 64b l'assemblea straordinaria dell'Associazione GIANT TREES FOUNDATION - ODV, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno.

- 1) Richiesta di integrazione statutaria da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- 2) Conseguente adozione di un nuovo statuto sociale in conformità alle disposizioni legislative;

All'ora fissata sono presenti gli associati:

Maroè Andrea

Maroè Stefano Elia

Cannella Alessandro

Bertoli Marco

Rizzotti Lorenzo

Radovan Daniela

Barnabà Gianluca

Delloste Luigi

Denti Pablo

Tea Fabrizio

Bertossio Giorgio

e così per un totale di N. 11 associati presenti in proprio su 11 iscritti a libro soci.

Assume la presidenza il Presidente dell'associazione, Signor Maroè Stefano Elia, che chiama a svolgere funzioni di segretario verbalizzante il Signor Maroè Andrea.

Il presidente, rilevato che l'assemblea è regolarmente convocata e costituita, chiede ed ottiene di poter discutere deliberare unitamente su tutti i punti all'ordine del giorno.

Ottenutane licenza il presidente informa l'assemblea che, è pervenuta l'istanza da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di integrazione in merito all'art. 13 dello Statuto in vigore. Nello specifico, il Registro ritiene che debba essere eliminata l'accezione "*Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti*", in quanto incompatibile con il D.Lgs. 117/17.

Egli invita pertanto l'assemblea ad approvare un nuovo statuto associativo nella forma che viene integralmente letto, e che si modifica sostanzialmente per l'eliminazione all'art. 13 della frase:

- *Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.*

Il presidente informa inoltre i soci che, essendo le modifiche statutarie unicamente poste in essere al fine di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative, e perciò

- **ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/17 la registrazione di questo atto sarà esente da imposta di registro,**
- **ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/17 la registrazione sarà esente da imposta di bollo.**

Terminata la lettura, non essendo intervenute richieste di variazione, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Decreto Legislativo 117/2017 come proposte del presidente e, conseguentemente,
- di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale;
- di incaricare il Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale;
- Di procedere altresì alla notifica dello statuto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alle ore 09.45 l'assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente:



Stefano Elia Maroè

Il Segretario:



Andrea Maroè

Giant Trees Found – ODV

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni ed uffici

In memoria di Ervino Maroè, È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: Gian Trees Found – ODV di seguito, in breve, "associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede nel Comune di Tarcento (UD), Via Pontebbana n. 52/b.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla associazione stessa.

Articolo 2

Scopo

L' Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare intende individuare, misurare, studiare, tutelare e salvaguardare gli alberi giganti e/o vetusti e sostenere, promuovere e favorire la biodiversità delle foreste e di tutti gli esseri che le costituiscono, anche attraverso la diffusione di una corretta conoscenza della fisiologia e biologia dell'albero, dell'arboricoltura moderna e della selvicoltura naturalistica.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 c. 1 lett. e D.Lgs. 117/17);

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 c. 1 lett. e D.Lgs. 117/17);

In particolare, l'associazione si propone:

- la tutela, la salvaguardia e la cura degli alberi ovunque siano presenti con interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzazione ecosostenibile e mirata delle risorse forestali;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative che evidenzino l'albero come soggetto di importanza fondamentale per l'equilibrio e la sopravvivenza

nostra e del pianeta ivi comprese la produzione di libri, video e qualsiasi altro supporto multimediale utile allo scopo;

- il riconoscimento del valore della persona, della collettività e di corretti stili di vita nella conservazione della natura intesa nel suo senso più ampio e nella gestione ecosostenibile di attività agricole e forestali.
- la diffusione e la divulgazione delle corrette metodologie di gestione, cura e salvaguardia degli alberi, con particolare attenzione al sistema ecologico in cui sono inseriti, sia in ambienti naturali che antropizzati, in tutto l'arco temporale della loro vita attraverso progetti specifici;
- la misura, il rilievo, la documentazione e lo studio, anche storico e geografico, degli alberi vetusti, giganti e/o rari, ovunque presenti, con l'utilizzo di tecniche rispettose dell'ambiente e della natura delle piante, anche mediante tecniche di arrampicata su fune (tree-climbing) e misurazioni mediante direct tape drop e l'organizzazione di specifiche spedizioni – esplorazioni sia a carattere tecnico scientifico che divulgative;
- la creazione e il sostegno di ambiti forestali protetti, dove gli alberi possano crescere indisturbati, preservando il loro habitat specifico e naturale, tutelando la biodiversità tipica di quel determinato ambiente e territorio e salvaguardando il suolo e l'ambiente ipogeo nei modi ritenuti più opportuni e appropriati;
- l'avvicinamento, l'educazione e l'istruzione delle persone dei volontari alle varie dimensioni dell'albero e della foresta, intesi nella loro accezione più ampia, ivi compreso l'approccio fisico e educativo con l'architettura e la realtà dell'albero stesso;
- il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone interessate o implicate nella conservazione degli alberi e delle foreste, ivi comprese le possibilità di creare nuove realtà operative di solidarietà e nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, in ambiti tra loro collegati da una elevata interdisciplinarietà;
- la promozione e la realizzazione di laboratori e seminari di studio, corsi di formazione e aggiornamento, tirocini pratico applicativi e stage rivolti a studenti di ogni ordine e grado, professionisti e hobbisti, oltre che a volontari e a tutti i soggetti interessati;
- la promozione di attività di ricerca e di progettazione relativa alle culture arboree in collaborazione anche con università e istituti di ricerca, di attività archivistiche e di documentazione, di attività espositive e di diffusione dei risultati raggiunti, di attività pubblicistiche e di ogni altra attività coerente con gli argomenti di studio, la realizzazione di materiale divulgativo specifico, ivi compresi siti web e social pages, blog, pubblicazioni, web series, documentari, format e filmati;
- la promozione di rapporti di scambio, confronto e collaborazione tra soggetti diversi, singole personalità del mondo culturale, istituzioni pubbliche e private, amministrazioni, università e scuole per sostenere iniziative culturali ed educative sui temi proposti;
- la costituzione di una rete di relazioni con enti, istituti e associazioni culturali italiani e stranieri con analoghe finalità;
- il coordinamento di varie attività già esistenti sul territorio e la promozione di nuove iniziative anche attraverso l'istituzione di rapporti di collaborazione e scambio con altre esperienze già in atto;
- l'istituzione di concorsi, premi e borse di studio;

- l'aggiornamento, l'incremento e la messa in rete del patrimonio bibliografico e fotografico di proprietà della Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

A titolo illustrativo e non esaustivo, l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili e mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività o per gestirle per conto di enti locali;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura dell'albero.

L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche a:

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, direttamente od indirettamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di consulenza, commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5

Patrimonio e risorse economiche per la gestione

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 7

Destinazione degli utili e utilizzo del patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 8

Soci

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'Organo di Amministrazione.

L'ammissione alla associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo di Amministrazione.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 9

Volontari

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10

Esclusione e recesso dei Soci

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 11

Organi della Fondazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 12

Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Articolo 13

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) determinare l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico

che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando all'uopo i professionisti specializzati.

La nomina del Presidente compete al Consiglio e la sua carica potrà essere indicata a vita ovvero per la durata che i Consiglieri riterranno congrua. In quest'ultima ipotesi lo stesso è sempre rieleggibile.

Ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e può decidere in piena autonomia le linee operative e gestionali della associazione nel rispetto delle indicazioni derivanti annualmente dal Consiglio, potendo, in tal senso e nel rispetto delle linee annualmente individuate, adottare tutte le misure organizzative necessarie al fine di assicurare la gestione efficace ed efficiente dell'attività della associazione.

Può delegare singoli compiti agli altri membri del Consiglio.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Consigliere a vita più anziano (Vice Presidente).

Inoltre il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- f) propone i membri del Comitato Scientifico;
- g) In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio per la ratifica.

Articolo 15

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, organo di alta garanzia tecnico, scientifica e culturale della Associazione e delle relative attività, è composto da esponenti del mondo della ricerca e della cultura nominati dal Consiglio.

Compete ai membri del Comitato Scientifico sovrintendere all'attività e allo sviluppo culturale della Associazione: hanno, quindi, il compito, su richiesta del Consiglio, di elaborare pareri e proposte sia su singole iniziative (ricerche, conferenze, pubblicazioni, mostre premi ecc.) sia su più ampi cicli e programmi di attività, annuali e pluriennali, proponendo, per il loro svolgimento e la loro attuazione, anche incarichi professionali a esperti estranei al Comitato Scientifico stesso e alla Associazione.

Il Presidente partecipa, quale componente di diritto, al Comitato Scientifico potendo, come per gli altri componenti, ricevere specifici incarichi e/o deleghe nel rispetto delle eventuali statuizioni regolamentari adottate a tal riguardo dal Consiglio.

I membri del comitato scientifico possono riunirsi su proposta scritta del Presidente o del Consiglio, e l'esecutività delle deliberazioni adottate dal Comitato Scientifico è condizionata all'approvazione del Consiglio.

Articolo 16

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 17

Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18

Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Articolo 19

Norma transitoria

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

3	403	30/03/2022	0,00	TML22L000403000II
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TML